

Riforma fiscale, decreto fiscale Omnibus approvato in via definitiva: recepite numerose proposte dei Commercialisti su CPB, Tax Control Framework e certezza del diritto

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione, quarto decreto correttivo della riforma tributaria (cd. Decreto fiscale Omnibus).

Riforma fiscale, alle Camere lo schema di decreto "Omnibus" su redditi, successioni, IVA, accise,

controlli e semplificazioni

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato lo [schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive](#) in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione; identificato come [Atto del Governo n. 430](#), è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 **per l'acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.**

Lo schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, si inserisce nel percorso di attuazione della legge delega per la riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111, e interviene su numerosi decreti legislativi già adottati nell'ambito della riforma tributaria.

L'intervento ha natura prevalentemente correttiva e integrativa. Non si tratta, quindi, di un testo unico di riordino, ma di un decreto destinato a modificare, affinare o coordinare disposizioni già entrate nell'ordinamento in materia di redditi, fiscalità internazionale, IVA, successioni e donazioni, accise, Statuto dei diritti del contribuente, adempimento collaborativo, controlli fiscali e semplificazioni.

Lo schema è composto da **28 articoli**, organizzati in **10 Titoli**.

Offerta Benvenuto 2026

-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti



Le prime disposizioni riguardano i **redditi di lavoro dipendente**. In particolare, l'**articolo 1** interviene sul **trattamento fiscale dei familiari a carico**, modificando l'articolo 12 del TUIR per superare alcune criticità applicative emerse in materia di **welfare aziendale** e agevolazioni riferite ai familiari. L'**articolo 2** corregge la disciplina dei **fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo**, intervenendo sul criterio di tassazione convenzionale, sulla rilevanza degli **optional** e sulla disciplina transitoria dei veicoli ordinati o concessi secondo le regole previgenti.

Il **Titolo II** contiene una misura in materia di **redditi di lavoro autonomo**. L'**articolo 3** disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione di **crediti d'imposta agevolativi acquistati dai professionisti**. La disposizione chiarisce la rilevanza reddituale dei differenziali positivi, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva, salva l'ipotesi in cui il credito d'imposta costituisca il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale.

Ampio il pacchetto dedicato ai **redditi d'impresa**. L'**articolo 4** reca modifiche di coordinamento in materia di **determinazione del reddito delle imprese agricole**. L'**articolo 5** interviene sul processo di **avvicinamento tra valori contabili e fiscali**, con modifiche alla disciplina dei titoli obbligazionari, delle operazioni con pagamento basato su azioni, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, dei contributi per studi e ricerche e della qualificazione delle società assimilate alle società di partecipazione non finanziaria. L'**articolo 6** introduce un **riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali**.

Gli **articoli 7, 8 e 9** intervengono sulla **disciplina del riporto delle perdite fiscali e dei conferimenti**. In particolare, viene prevista una norma di ***interpretazione autentica*** dell'articolo 84, comma 3, del TUIR, sono corrette alcune disposizioni in materia di operazioni straordinarie e viene rivista la disciplina dei **conferimenti di partecipazioni minusvalenti**, con specifico riferimento agli articoli 175 e 177 del TUIR.

Il **Titolo IV** riguarda la **fiscalità internazionale**. L'**articolo 10** disciplina il **riporto delle perdite estere definitive nell'ambito di operazioni di fusione**, in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza dell'Unione europea. L'**articolo 11** interviene sul decreto legislativo n. 209 del 2023 in materia di **imposizione minima globale**, recependo nuovi regimi elaborati in ambito OCSE e introducendo disposizioni di coordinamento sui regimi semplificati, sugli incentivi fiscali qualificati e sull'imposta minima nazionale.

In materia di IVA, l'**articolo 12** modifica la **disciplina del diritto alla detrazione**, ampliando l'arco temporale entro il quale il soggetto passivo può registrare la fattura ricevuta ed esercitare la detrazione dell'imposta. La modifica interessa sia il D.P.R. n. 633 del 1972 sia il nuovo testo unico IVA di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026.

Il **Titolo VI** contiene **interventi in materia di accertamento e tributi indiretti**. Gli **articoli 13, 14 e 15** modificano la disciplina dell'**imposta sulle successioni e donazioni, delle imposte ipotecaria e catastale** e dei relativi interessi. L'**articolo 16** interviene sull'**adempimento collaborativo**, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di rateizzare le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate e disciplinando la comunicazione di rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti. L'**articolo 17** modifica la disciplina delle **sanzioni per visto di conformità infedele**, individuando la **Direzione provinciale**

competente per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari.

Sempre nell'ambito dei controlli e della semplificazione, l'**articolo 18** introduce l'obbligo di **attribuire data certa al rendiconto economico e patrimoniale delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, con indicazione dei relativi dati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. L'**articolo 19** disciplina le **procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicità immobiliare**. L'**articolo 20 elimina**, per i contribuenti in regime forfetario, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento collegata all'utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica. L'**articolo 21** modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con riferimento agli atti di indirizzo interpretativo e applicativo cui devono attenersi le circolari dell'amministrazione finanziaria.

Il Titolo VII interviene sui redditi finanziari. L'**articolo 22** aumenta dall' 11 al 20 per cento l'aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei. L'**articolo 23** introduce una disciplina specifica per l'affrancamento delle partecipazioni in società o enti localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, prevedendo una maggiore aliquota dell'imposta sostitutiva e l'esclusione della rateizzazione.

Il Titolo VIII riguarda gli enti del Terzo settore. L'**articolo 24** introduce una **disposizione speciale in materia di IRAP**, stabilendo che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, **la qualificazione fiscale dell'attività svolta ai fini IRAP si determina, per ciascun periodo d'imposta, sulla base delle disposizioni del TUIR.**

Gli articoli 25 e 26 riguardano l'Agenzia delle dogane e dei

monopoli. In particolare, l'**articolo 25** estende l'**utilizzo dei file delle fatture elettroniche** anche alle attività di **analisi del rischio e controllo a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza.** L'**articolo 26** reca modifiche in **materia di accise**, con interventi sul gas naturale, sull'energia elettrica, sugli impianti da fonti rinnovabili e sui prodotti assoggettati a vigilanza dell'Amministrazione finanziaria.

Chiudono il provvedimento l'**articolo 27**, recante disposizioni finanziarie, e l'**articolo 28**, che prevede **l'entrata in vigore** del decreto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con l'[**Atto del Governo n. 430**](#) prosegue, dunque, l'opera di attuazione e coordinamento della riforma fiscale. Lo *schema* di decreto legislativo non introduce una riforma organica autonoma, ma interviene in modo puntuale su molte delle discipline già modificate negli ultimi anni, con l'obiettivo di correggere disallineamenti, chiarire decorrenze, semplificare adempimenti e rendere più coerente il quadro normativo derivante dalla legge delega n. 111 del 2023.

Link documentali

[**Schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale – A.G. n. 430**](#)

[**Testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.**](#)

[**Schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale – A.G. n. 430**](#)

Relazione illustrativa, relazione tecnica, AIR dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere.